



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

24 MAGGIO 2024 – ORE 11:00 - IN PRIMA CONVOCAZIONE

25 MAGGIO 2024 – ORE 11:00 - IN SECONDA CONVOCAZIONE

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER
GLI AZIONISTI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Modena, 9 maggio 2024

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "**Relazione**") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Doxee S.p.A. ("**Doxee**" o la "**Società**") per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata in data 24 maggio 2024, ore 11:00, in prima convocazione, presso lo studio del notaio Tomaso Vezzi, in Modena, Corso Canalgrande 36, e, all'occorrenza, in data 25 maggio 2024, stessa ora e luogo, in seconda convocazione.

Siete chiamati a deliberare sull'ordine del giorno di seguito indicato, che vi verrà meglio esposto nella presente Relazione

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

- 1)** Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023, esame della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2)** Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3)** Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2024-2026, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

- 4)** Conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega per aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, da offrire in opzione ai soci, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, da esercitarsi entro sei mesi, fino ad un massimo di € 6.000.000,00 e conseguente modifica all'art. 7 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5)** Modifica degli articoli 8, 12, 12-bis, 15, 16, 18, 20 e 21 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

- PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO -

1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023, esame della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, oltreché della Relazione d'Impatto 2023 allegata al bilancio di esercizio (come previsto dalla Legge n. 208/2015 a seguito del conseguimento dello status di Società Benefit da parte della Società), esaminati e approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2024.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla vigente normativa, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, la Relazione d'Impatto, presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della stessa all'indirizzo www.doxee.com (sezione Investor Relations/Assemblee Azionisti) e sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it, nella sezione Azioni/Documenti.

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei Soci di deliberare, sul punto n. 1 all'ordine del giorno, come segue:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Doxee S.p.A.

- udita l'esposizione del Presidente;*
- esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di Doxee S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e la Relazione d'Impatto;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e la Relazione d'Impatto;*
- di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 e della relativa documentazione accessoria;*
- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega – di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

- PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO -

2) Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al punto n. 2 all'ordine del giorno, relativo alla destinazione del risultato d'esercizio risultante dal bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci, si ricorda che l'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con una perdita di esercizio di Euro 5.901.378,00 e che si propone di coprire utilizzando la Riserva Straordinaria disponibile.

Sul punto n. 2 all'ordine del giorno, quindi, il Consiglio propone all'Assemblea dei Soci di deliberare come segue

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Doxee S.p.A.

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminato il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di Doxee S.p.A.;*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

- *di ripianare integralmente la perdita di esercizio di Euro 5.901.378,00 mediante utilizzo, per pari importo, della Riserva Straordinaria disponibile.*
- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega – di provvedere a dare esecuzione alla presente deliberazione”.*

- PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO -

3) Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2024-2026, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale, e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

per quanto riguarda il terzo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per deliberare in merito al conferimento di incarico per la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale, poiché l'incarico conferito alla società di revisione EY S.p.A. di revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati per il triennio 2021-2023 nonché della revisione contabile limitata delle situazioni semestrali consolidate, è in scadenza con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023.

Alla luce di tale naturale scadenza dell'incarico, si rende necessario conferire nuovo incarico per gli esercizi 2024-2026.

A tal fine, la Società ha dato avvio ad una procedura di selezione del nuovo revisore, raccogliendo specifiche offerte da parte di diverse società di revisione. Le offerte ricevute, che restano depositate agli atti della Società, sono state prontamente messe a disposizione del Collegio Sindacale per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per la redazione della proposta motivata ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 39/2010. Si ricorda, infatti, che – ai sensi di legge – *“l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico”*.

Il Collegio Sindacale ha predisposto la propria proposta motivata in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale in conformità a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs n. 39/2010 proponendo di conferire l'incarico di revisione legale a BDO Italia SpA S.p.A. per un corrispettivo complessivo di Euro 59.000,00 per ogni esercizio comprensivo di spese. La proposta motivata del Collegio Sindacale è acquista agli atti della Società ed è pubblicata nel sito della Società nella sezione Investor Relations/Assemblee Azionisti, nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea Ordinaria di Doxee S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente, e

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e della proposta motivata del Collegio Sindacale

delibera

- di conferire alla società di revisione BDO Italia SpA, in conformità all'offerta della società medesima, l'incarico per la revisione legale dei bilanci individuali della Società (ivi incluse le attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale di cui all'art. 14 comma 1, lettera b) del Decreto) e dei

Doxee SpA - Viale Virgilio 48B, 41123 Modena, Italy - c.f e p.iva it 02714390362 - REA 324846

Reg. imprese: MO02714390362 - Cap.Soc.: 1.913.570,19 i.v.

Office: +39 059 88680 Fax: +39 059 8860087 - Email:



bilanci consolidati del gruppo, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi 2024 – 2026;

- di determinare il compenso da attribuire alla società di revisione, per l'intera durata dell'incarico, nella somma lorda annua di Euro 59.000,00;*
- di conferire in via disgiunta al Presidente ed al Vice Presidente della Società tutti i più ampi poteri, nel rispetto dei vincoli di legge, per dare completa esecuzione alla presente deliberazione, ivi incluso il potere di apportare alle deliberazioni assunte le modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie e/o opportune per l'iscrizione delle delibere nel Registro delle Imprese e/o per renderle conformi ad eventuali richieste dell'autorità di vigilanza."*

PARTE STRAORDINARIA

- PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO -

4) Conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega per aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, da offrire in opzione ai soci, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, da esercitarsi entro sei mesi, fino a ad un massimo di € 6.000.000,00 e conseguente modifica all'art. 7 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 marzo 2024 ha deliberato di sottoporre all'assemblea dei soci l'attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale della Società per massimi Euro 6.000.000,00 (sei milioni/00), eventuale sovrapprezzo incluso, in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, mediante l'emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione ai soci, ai sensi dell'art. 2441 c.c., rimettendo al Consiglio stesso la determinazione del prezzo di emissione delle azioni ed il loro godimento. La delega è da esercitarsi entro il periodo di 6 mesi dalla data della delibera assembleare di conferimento della stessa ed ha lo scopo di reperire rapidamente risorse finanziarie atte a sostenere economicamente la Società e a supportare il suo percorso di crescita.

Oggetto della delega

In conformità allo statuto ed alle norme di legge (2443 del Codice Civile), l'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 anni dalla data di deliberazione.

Per le motivazioni meglio descritte nel seguito della presente relazione, la delega che si propone di conferire al Consiglio di Amministrazione avrà ad oggetto la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento e il rapporto di assegnazione in opzione agli azionisti delle nuove azioni ordinarie.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, si propone altresì di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni, il calendario dell'offerta in opzione, della negoziazione dei diritti e dell'offerta degli eventuali diritti inopinati e di procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni delle azioni di nuova emissione su Euronext Growth Milan.

L'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo eventualmente di sovrapprezzo), che potrà essere deliberato in esercizio della delega, sarà fino ad un massimo di Euro 6.000.000.

Motivazione della delega e criteri per il suo esercizio

L'ampiezza della delega consente: (i) di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione, al fine di individuare di volta in volta l'operazione che meglio si adatta alle esigenze della Società e la migliore tempistica per l'esecuzione; (ii) di reperire rapidamente risorse finanziarie atte a sostenere economicamente la Società e (iii) di supportare il suo percorso di crescita e l'espansione nei mercati di riferimento.

La delega è quindi giustificata dall'esigenza di reperire, in modo rapido e flessibile, le risorse

Doxee SpA - Viale Virgilio 48B, 41123 Modena, Italy - c.f e p.iva it 02714390362 - REA 324846

Reg. imprese: MO02714390362 - Cap.Soc.: 1.913.570,19 i.v.

Office: +39 059 88680 Fax: +39 059 8860087 - Email:



necessarie per il soddisfacimento delle esigenze finanziarie ed il rafforzamento patrimoniale della Società, nonché per lo sviluppo delle strategie di crescita previste e per la valorizzazione degli investimenti esistenti.

L'utilizzo della delega ha altresì il vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle relative condizioni economiche in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento dell'esercizio stesso della delega (in una o più soluzioni), consentendo comunque di ridurre il rischio di possibili oscillazioni del valore del titolo - ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare - tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione.

Criteri di determinazione del prezzo di emissione e del rapporto di assegnazione delle azioni

Nell'ambito della delega si ritiene opportuno attribuire al Consiglio di Amministrazione anche la facoltà di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento e il rapporto di assegnazione agli aventi diritto della Società, secondo i criteri che saranno stabiliti volta per volta dal Consiglio di Amministrazione.

Durata della delega e tempi di esercizio

Si propone di stabilire che la durata della delega sia pari a 6 mesi a decorrere dalla data della delibera assembleare e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte. Pertanto, ove approvata dall'Assemblea, la delega dovrà, in ogni caso, essere esercitata entro il termine del 24 novembre 2024, qualora approvata in prima convocazione, o del 25 novembre 2024, qualora approvata in seconda convocazione. Trascorso il suddetto termine la Delega verrà automaticamente meno.

Ammontare della delega

L'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) oggetto della delega, da offrirsi in opzione ai soci, non potrà essere superiore a complessivi Euro 6.000.000,00, eventuale sovrapprezzo incluso.

Modifica dello statuto sociale

Si propone quindi di modificare l'art. 7 dello Statuto sociale inserendo i nuovi commi che seguono:

“L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data [24/25] maggio 2024 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, da esercitarsi entro il termine di 6 mesi dalla data della presente delibera, e pertanto entro il [24/25] novembre 2024, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione a tutti gli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, e fino a un massimo di Euro 6.000.000,00 (sei milioni/00), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, stabilendo di volta in volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento e il rapporto di assegnazione in opzione. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranches, il numero delle azioni da emettere, il prezzo unitario di emissione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) o i criteri per determinarlo, il godimento delle azioni ordinarie da emettersi di volta in volta e il rapporto di assegnazione in opzione; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni, il calendario dell'offerta in opzione, della negoziazione dei diritti e dell'offerta degli eventuali diritti inopinati; (c) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni delle azioni di nuova emissione su Euronext Growth Milan; (d) dare esecuzione alle deleghe ed ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo



esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.”

Assenza di diritto di recesso

L'integrazione dell'art. 7 dello Statuto sociale indicata al precedente paragrafo e, in generale, l'approvazione da parte dell'assemblea della proposta di delibera di delega non faranno sorgere in capo agli azionisti che non concorreranno all'approvazione della delibera in questione il diritto di recesso.

Tanto premesso, Vi proponiamo la seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Doxee S.p.A.,
esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

1. di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, da esercitarsi entro il termine di 6 mesi dalla data della presente delibera, e pertanto entro il [24/25] novembre 2024, ai sensi degli art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione a tutti gli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, e fino a un massimo di Euro 6.000.000,00 (sei milioni/00), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, stabilendo di volta in volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento e il rapporto di assegnazione in opzione agli azionisti delle nuove azioni ordinarie, nei termini ed alle condizioni di cui alla "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" ed alla modifica statutaria di cui al punto 2. che segue, stabilendo altresì, per ciascuna tranche, il termine per la sottoscrizione delle azioni, il calendario dell'offerta in opzione, della negoziazione dei diritti e dell'offerta degli eventuali diritti inoptati e procedendo alla richiesta di ammissione alle negoziazioni delle azioni di nuova emissione su Euronext Growth Milan.

2. di modificare l'art. 7 dello Statuto sociale inserendo i nuovi commi che seguono:

“L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data [24/25] maggio 2024 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, da esercitarsi entro il termine di 6 mesi dalla data della presente delibera, e pertanto entro il [24/25] novembre 2024, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, e fino a un massimo di Euro 6.000.000,00 (sei milioni/00), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, stabilendo di volta in volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento e il rapporto di assegnazione in opzione. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero delle azioni da emettere, il prezzo unitario di emissione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) o i criteri per determinarlo, il godimento delle azioni ordinarie da emettersi di volta in volta e il rapporto di assegnazione in opzione; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni, il calendario dell'offerta in opzione, della negoziazione dei diritti e dell'offerta degli eventuali diritti inoptati; (c) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni delle azioni di nuova emissione su Euronext Growth Milan; (d) dare

Doxee SpA - Viale Virgilio 48B, 41123 Modena, Italy - c.f e p.iva it 02714390362 - REA 324846

Reg. imprese: MO02714390362 - Cap.Soc.: 1.913.570,19 i.v.

Office: +39 059 88680 Fax: +39 059 8860087 - Email:



esecuzione alle deleghe ed ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.”;

3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge – fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile – ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle presenti deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato, sia per l'entrata in vigore della delega come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione della delega stessa.*

- PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO -

**5) Modifica degli articoli 8, 12, 12-bis, 15, 16, 18, 20 e 21 dello Statuto Sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Passando alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, si ricorda che le ultime modifiche apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan rendono necessario adeguare lo statuto con riferimento alla nomina degli amministratori indipendenti. Le precedenti previsioni del Regolamento Euronext Growth Milan richiedevano infatti che l'emittente Euronext Growth Milan dovesse nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.

In sede di revisione delle disposizioni del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan è stato eliminato l'onere gravante sull'Euronext Growth Advisor nella fase successiva all'ammissione alle negoziazioni (mantenendolo pertanto solo al momento dell'IPO quando l'Euronext Growth Advisor è tenuto alla sola valutazione del possesso dei requisiti di indipendenza). Si rende quindi necessario modificare lo statuto eliminando il riferimento alla preventiva individuazione o positiva valutazione degli amministratori indipendenti da parte dell'Euronext Growth Advisor.

Dovendo adeguare lo statuto, si consiglia inoltre di apportare anche minime variazioni che migliorano il testo e che lo aggiornano rispetto anche all'utilizzo di termini (come AIM Italia e Nominated Advisor) non più attuali e sostituiti da Euronext Growth Milan e Euronext Growth Advisor.

Si ricorda infine che in forza del DDL Capitali (Legge 5 marzo 2024 n. 21) è estesa in via definitiva alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione la possibilità di prevedere statutariamente assemblee che si tengano esclusivamente a distanza con l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto esclusivamente mediante il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Tale disposizione rende quindi permanente la possibilità di svolgere le assemblee societarie ordinarie e straordinarie con le medesime modalità che sono state utilizzate negli ultimi anni per consentire l'espressione del diritto di voto anche nel contesto della pandemia da COVID-19.

Alla luce dell'esperienza maturata in questi ultimi anni, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'utilizzo del rappresentante designato coniughi una ordinata ed efficiente gestione delle assemblee alla facilità, per tutti gli azionisti, di esprimere il proprio voto, senza che tale modalità di svolgimento delle assemblee comprima i diritti partecipativi riconosciuti dalla legge, come dimostrato dalla prassi consolidata negli anni passati e si propone, pertanto, di modificare l'Articolo 16 dello Statuto Sociale introducendo la possibilità di svolgimento dell'assemblea esclusivamente in via telematica ed esclusivamente mediante il rappresentante designato (ed anche esclusivamente a distanza con la modifica dell'art. 15).

In sintesi quindi si propone:

- (i) di modificare l'articolo 21 dello Statuto Sociale eliminando il riferimento alla preventiva individuazione o positiva valutazione degli amministratori indipendenti da parte dell'Euronext Growth Advisor;
- (ii) di modificare gli art. 15 e 16 prevedendo la possibilità che l'assemblea si possa svolgere anche esclusivamente in via telematica ed esclusivamente mediante rappresentante designato;

- (iii) di aggiornare gli articoli 8, 12, 12-bis, 18 e 20 dello statuto sostituendo il riferimento ivi contenuti all'AIM ed al Nominated Advisor rispettivamente con Euronext Growth Milan e Euronext Growth Advisor.

Assenza di diritto di recesso

L'integrazione dei suddetti articoli dello statuto sociale non farà sorgere in capo agli azionisti che non concorreranno all'approvazione della delibera in questione il diritto di recesso.

Si riportano per semplicità gli articoli 8, 12, 12-bis, 15, 16, 18, 20 e 21 nel testo vigente e nel testo con evidenziate le modifiche proposte

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>8) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi di legge. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli artt. 77 bis e seguenti del TUF con particolare riguardo al sistema AIM Italia. Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325 bis c.c., troveranno altresì applicazione le norme dettate dal codice civile nei confronti delle società con azioni quotate e in tale ultima circostanza, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società.</p>	<p>8) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi di legge. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli artt. 77 bis e seguenti del TUF con particolare riguardo al sistema AIM Italia Euronext Growth Milan. Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325 bis c.c., troveranno altresì applicazione le norme dettate dal codice civile nei confronti delle società con azioni quotate e in tale ultima circostanza, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società.</p>

12) OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai Regolamenti Consob di attuazione (di seguito la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente. Sino alla data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia, l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al socio. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.

12) OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'~~AIM Italia~~ **Euronext Growth Milan**, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai Regolamenti Consob di attuazione (di seguito la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento **AIM Euronext Growth Milan** Italia come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti **AIM Italia Euronext Growth Milan** predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente. Sino alla data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su **AIM Italia Euronext Growth Milan**, l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al socio. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al

	Panel.
<p>12-BIS) OBBLIGO DI ACQUISTO E DI DIRITTO DI ACQUISTO DI CUI AGLI ARTICOLI 108 E 111 DEL TUF</p> <p>A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.</p> <p>In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.</p>	<p>12-BIS) OBBLIGO DI ACQUISTO E DI DIRITTO DI ACQUISTO DI CUI AGLI ARTICOLI 108 E 111 DEL TUF</p> <p>A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.</p> <p>In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.</p>

<p>L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.</p> <p>Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</p>	<p>L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.</p> <p>Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</p>
<p>15) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</p> <p>L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, anche per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", il "Corriere della Sera", "Italia Oggi", "Milano finanza", nonché sul sito internet della Società, ai sensi dell'art. 2366 c.c..</p> <p>L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.</p> <p>L'avviso di convocazione deve indicare: (i) il luogo in cui si svolge l'Assemblea, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica; (ii) la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea; (iii) le materie all'ordine del giorno; (iv) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.</p> <p>Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le Assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le Assemblee successive alla seconda.</p>	<p>15) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</p> <p>L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, anche per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", il "Corriere della Sera", "Italia Oggi", "Milano finanza", nonché sul sito internet della Società, ai sensi dell'art. 2366 c.c.</p> <p>L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.</p> <p>L'avviso di convocazione deve indicare: (i) il luogo in cui si svolge l'Assemblea, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica; (ii) la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea; (iii) le materie all'ordine del giorno; (iv) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.</p> <p><u>Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.</u></p> <p>Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le</p>

<p>L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.</p> <p>In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.</p> <p>In assenza di convocazione, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, deve ritenersi regolarmente costituita qualora siano presenti tutti i soci, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p> <p>L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie di sua competenza ed è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ovvero all'oggetto della Società o quando la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di convocare la suddetta Assemblea ordinaria annuale entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>In questi casi il Consiglio di Amministrazione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 c. c. le ragioni della dilazione.</p> <p>L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza nei casi di legge.</p>	<p>Assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le Assemblee successive alla seconda. L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.</p> <p>In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.</p> <p>In assenza di convocazione, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, deve ritenersi regolarmente costituita qualora siano presenti tutti i soci, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p> <p>L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie di sua competenza ed è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ovvero all'oggetto della Società o quando la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di convocare la suddetta Assemblea ordinaria annuale entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>In questi casi il Consiglio di Amministrazione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 c. c. le ragioni della dilazione.</p> <p>L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza nei casi di legge.</p>
--	---

16) INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA

Possono intervenire in Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "Comunicazione").

La Comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

La Comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

I soci aventi diritto di intervento all'Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge.

16) INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA

Possono intervenire in Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "Comunicazione").

La Comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

La Comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

I soci aventi diritto di intervento all'Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, secondo quanto disposto nell'avviso di convocazione.

Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, TUF.

Ove il Consiglio di Amministrazione abbia stabilito, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto non avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, l'intervento ed il voto sono regolati dalla legge.

	<p><u>In tal caso, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta nei termini di legge.</u></p>
<p>18) ASSEMBLEA ORDINARIA L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione, qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea e sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni.</p>	<p>18) ASSEMBLEA ORDINARIA L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione, qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea e sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento <u>AIM Italia Euronext Growth Milan</u> e/o da un provvedimento di Borsa Italiana, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti <u>AIM Italia Euronext Growth Milan</u>; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti <u>AIM Italia Euronext Growth Milan</u>;</p>

<p>La Società che richiada a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.</p> <p>Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p>	<p>(iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni.</p> <p>La Società che richiada a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.</p> <p>Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia Euronext Growth Milan con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM Euronext Growth Milan (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p>
<p>20) AMMINISTRAZIONE</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, i quali possono essere scelti anche fra non soci, durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.</p> <p>Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del TUF.</p> <p>Almeno un amministratore deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147 ter, comma 4, del TUF (di seguito l'"Amministratore/i Indipendente/i") che sia stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal Nominated Adviser, ai sensi del Regolamento AIM Italia".</p>	<p>20) AMMINISTRAZIONE</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, i quali possono essere scelti anche fra non soci, durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.</p> <p>Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del TUF.</p> <p>Almeno un amministratore deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147 ter, comma 4, del TUF (di seguito l'"Amministratore/i Indipendente/i"). che sia stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal Nominated Adviser, ai sensi del Regolamento AIM Italia".</p>

21) NOMINA, SOSTITUZIONE E DECADENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 5% (cinque per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Ciascun socio nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 c.c.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

Ogni socio può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati pari a quelli da eleggere, tutti in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti della legge e dalle disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del TUF e di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, (che sia stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal Nominated Adviser), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;

(ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro *curriculum vitae*;

(iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge nonché dei requisiti di indipendenza,

21) NOMINA, SOSTITUZIONE E DECADENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 5% (cinque per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Ciascun socio nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 c.c.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

Ogni socio può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati pari a quelli da eleggere, tutti in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti della legge e dalle disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del TUF e di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, ~~(che sia stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal Nominated Adviser)~~, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;

(ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro *curriculum vitae*;

(iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge nonché dei requisiti di indipendenza,

inclusa la *preventiva individuazione o la positiva valutazione del Nominated Adviser*, ove indicato come Amministratore Indipendente.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale di consiglieri da eleggere, dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'Assemblea, meno uno; dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto, e risulterà eletto tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella lista stessa, il candidato elencato al primo posto di tale lista.

Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge.

~~inclusa la *preventiva individuazione o la positiva valutazione del Nominated Adviser*,~~

ove indicato come Amministratore Indipendente. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale di consiglieri da eleggere, dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'Assemblea, meno uno; dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto, e risulterà eletto tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella lista stessa, il candidato elencato al primo posto di tale lista.

Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge.

<p>È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.</p> <p>In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 c.c. mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.</p> <p>Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione cesserà e gli Amministratori rimasti in carica, ai sensi dell'art. 2386 c.c., dovranno con urgenza convocare l'Assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.</p> <p>Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato a far data dalla sua sostituzione.</p> <p>La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero Consiglio, è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p>	<p>È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.</p> <p>In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 c.c. mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.</p> <p>Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione cesserà e gli Amministratori rimasti in carica, ai sensi dell'art. 2386 c.c., dovranno con urgenza convocare l'Assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.</p> <p>Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato a far data dalla sua sostituzione.</p> <p>La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero Consiglio, è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p>
--	--

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea Straordinaria di Doxee S.p.A.,
- udita l'esposizione del Presidente, e
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

- di modificare gli articoli 8, 12, 12-bis, 15, 16, 18, 20 e 21 dello Statuto Sociale, come risulta dal testo trascritto nella Relazione illustrativa degli amministratori;



- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega e potere di nominare procuratori speciali, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo il potere di adempiere a ogni formalità richiesta affinché l'adottata delibera ottenga tutte le necessarie approvazioni, con facoltà di introdurre nella medesima delibera le modificazioni, aggiunte, soppressioni eventualmente richieste dalle Autorità competenti, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Paolo Cavicchioli)